

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 094/Campionati Giovanili del 28/02/2025

Campionato Nazionale Under 15 Serie C

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 28/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gara del 16/02/2025

Reclamo Feralpisalò gara Union Clodiense Chioggia F.C. – Feralpisalò

Il Giudice Sportivo,

- Visto il referto della gara Union Clodiense Chioggia - Feralpisalò disputata il 16/02/2025, terminata con il risultato di 1 – 0 e il supplemento di rapporto;
- visto il preannuncio di reclamo e contestuale reclamo del 16/02/2025 della Feralpisalò avverso la gara in oggetto conclusa con il risultato di 1 – 0 la quale chiede di *dichiarare che la gara tra Union Clodiense S.r.l. vs Feralpisalò S.r.l. del 16.02.2025 è stata disputata in modo irregolare per il comportamento ascrivibile solo ed esclusivamente alla società avversaria attesa l'espletamento irregolare delle sostituzioni effettuate e per l'effetto comminare alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara de quo con il punteggio 0 – 3 in favore della società reclamante in quanto la stessa ritiene che tale comportamento abbia alterato il regolare svolgimento creando un vantaggio non regolare alla squadra avversaria per un'importante porzione della gara stessa*. In particolare, la reclamante deduce che sono state effettuate le sostituzioni dei giocatori in quattro momenti di gara (al 24°, 55°, 59° e 65°) in violazione dell'art. 11 del regolamento del Campionato Nazionale Under 15 Serie C;
- viste le controdeduzioni tempestivamente presentate dalla Union Clodiense Chioggia, a firma di un non ben precisato soggetto, la quale contesta il reclamo e chiede che sia confermato il risultato conseguito sul campo;
- esaminato il referto della gara ed assunte informazioni presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro).

Osserva quanto segue

- Il reclamo è inammissibile in quanto, dalle informazioni assunte dall'Ufficio presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), risulta che il sig. Loris Bolzoni, Segretario Generale della Feralpisalò che ha sottoscritto il reclamo, alla data di deposito dell'atto, non aveva potere di rappresentanza e di firma della società.
L'inammissibilità del reclamo non preclude tuttavia al Giudice Sportivo Nazionale di esaminare la questione sottoposta dalla Feralpisalò, in quanto il giudizio sulla regolarità dello svolgimento delle gare (art. 65 lett. b del C.G.S.) è instaurato anche d'ufficio ai sensi dell'art. 66 co. 1 lett. a) del C.G.S..
Ciò premesso, l'art. 11 del Regolamento del Campionato Nazionale Under 15 Serie C (allegato 7 al Comunicato Ufficiale n° 06/Campionati Giovanili del 09/08/2024) stabilisce che ogni squadra, nelle gare in cui non sono previsti o non vengono



effettivamente disputati i tempi supplementari, può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all'intervallo tra il primo e il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del C.G.S. e tale regola è stata violata dalla Union Clodiense Chioggia.

Circa le conseguenze di tale violazione, si richiama la recente decisione della III sezione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale del 24/10/2024 (Decisione/0037/CSA-2024-2025 Registro procedimenti n. 0037/CSA/2024-2025), la quale, con riferimento alla violazione della regola di cui all'art.11 del regolamento delle competizioni, e richiamando quanto stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI in fattispecie analoga (Coll. Gar. CONI, sez. I, n. 38 del 2019), ha osservato che all'art. 10, quinto comma – lett. c), C.G.S. è prevista la misura della ripetizione della gara, in presenza di fatti che abbiano avuto influenza sulla regolarità del suo svolgimento che *“tale deve qualificarsi l'accertata violazione delle modalità delle sostituzioni dei giocatori, oltre il numero massimo di tre interruzioni di gioco”*.

In ossequio ai precedenti sopra citati, accertata la violazione dell'art. 11 che ha avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara, se ne deve ordinare la ripetizione, comminando una sanzione alla società che ha violato la regola.

P.Q.M.

Si dichiara inammissibile il ricorso della Feralpisalò e si dispone l'incameramento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Visti l'art. 11 del regolamento del Campionato Nazionale Under 15 Serie C e gli artt. 10, 65 lett b) e 66 co. 1 lett. a) C.G.S., dichiara l'irregolarità dello svolgimento della gara, ordinandone la ripetizione; infligge alla società Union Clodiense Chioggia l'ammenda di euro 250,00; manda all'Ufficio Attività Agonistica del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. per i consequenziali adempimenti.

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28/02/2025

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

